



**COMUNE DI SAN TAMMARO**  
Provincia di Caserta

## **REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 12 Settembre 2005 (art. 48 T.U. 267/2000) e consta di nr. 18 articoli.

# **COMUNE DI SAN TAMMARO**

## **REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI**

### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

- 1) Il Referendum istituito dall'art. 35 dello Statuto Comunale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 è disciplinato dal seguente Regolamento.
- 2) Il Comune prevede l'uso del Referendum consultivo o abrogativo quale strumento d'orientamento e di verifica dell'attività amministrativa che può riguardare materie d'esclusiva competenza locale.

### **ART. 2 - POTERE DI INIZIATIVA**

- 1) Il Referendum può essere proposto dal Consiglio Comunale a maggioranza o da cinque elettori con richiesta sottoscritta dal 1/3 degli elettori.

### **ART. 3 - MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM**

- 1) Non possono essere oggetto di Referendum i provvedimenti riguardanti:
  - a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, deliberazioni e questioni concernenti la persona;
  - b) Lo stato giuridico del personale del Comune;
  - c) Norme regolamentari e legislative;
  - d) Materia tributaria e di bilancio;
  - e) La tutela delle minoranze etniche e religiose;
  - f) I piani territoriali ed urbanistici;
  - g) Materie già sottoposte a referendum negli ultimi cinque anni;
  - h) Materie riguardanti l'energia che non contrastino con le leggi nazionali;

### **ART. 4 - COMITATO DEI GARANTI**

- 1) Le proposte di Referendum sono giudicate ammissibili da un Comitato di Garanti (*Garanti*), composto da tre membri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, entro tre mesi dall'insediamento (ogni consigliere sceglie un membro) che dura in carica la durata della consiliatura.
- 2) Ai Garanti, a titolo di rimborso spese e per ogni seduta, si riconosce un'indennità pari al gettone di presenza dovuto ai Consiglieri Comunali.
- 3) Essi giudicano insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:

- a) L'ammissibilità delle proposte;
- b) La conferma o la decadenza in caso di deliberazione del competente organo (almeno trenta giorni prima della data stabilita) ed esprimono il giudizio entro dieci giorni successivi all'adozione dell'atto;
- c) La sospensione in caso di scioglimento del Consiglio Comunale;

#### **ART. 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM**

- 1) I cittadini che intendono promuovere il Referendum, presentano istanza scritta al Sindaco che provvede a convocare la prima seduta dei Garanti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 2) L'istanza in carta libera recante firma, data e luogo di nascita di cinque elettori residenti, contiene la proposta da sottoporre a Referendum, articolata in modo breve e chiaro.
- 3) La deliberazione del Consiglio Comunale che chiede il Referendum deve contenere la proposta come indicato dal comma 2.

#### **ART. 6 - ESAME DI AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO**

- 1) Il giudizio d'ammissibilità del quesito referendario è espresso dai Garanti in via vincolante sulle richieste di cui all'art. 5.
- 2) Il Comitato promotore del Referendum (*promotori*) può chiedere ai Garanti di integrare le motivazioni dell'istanza, ma possono essere convocati dai Garanti che vogliono acquisire ulteriori elementi di valutazione.
- 3) I Garanti, cui spetta la decisione finale, possono riformulare il testo dei quesiti nel rispetto della volontà dei Promotori che devono essere sentiti.
- 4) Le decisioni dei Garanti sono verbalizzate e firmate da ogni membro, comunicate agli istanti ed al Sindaco entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'esecutività della delibera di Consiglio comunale.
- 5) La decisione dei Garanti, quando non accoglie la richiesta, deve essere motivata e contenere le norme che ne impediscono l'accoglimento.

#### **ART. 7 - RACCOLTA DELLE FIRME**

- 1) La raccolta delle firme si effettua su carta libera, su cui i Promotori stampano il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dai Garanti.

- 2) I fogli di cui al comma 1, sono vidimati dal Segretario Comunale che appone timbro, data e firma e li restituisce immediatamente ai promotori.
- 3) La raccolta di firme su fogli non vidimati invalida l'operazione.

#### **ART. 8 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME**

- 1) Il cittadino-elettore appone la firma sui fogli di cui all'art. 7, scrivendo chiaramente cognome, nome, luogo e data di nascita, della cui identità si accerta l'autenticatore (come stabilito dalle leggi).
- 2) L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, in tal caso, s'indica anche il numero delle firme raccolte.

#### **ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI REFERENDUM**

- 1) La richiesta di Referendum con gli allegati di cui all'art. 7, è presentata dai Promotori alla Segreteria Generale (Protocollo), entro il sessantesimo giorno dalla data in cui è avvenuta la vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale che del deposito ne rilascia ricevuta.
- 2) Sono valide le firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune la cui identità è rigorosamente tutelata dalle Leggi dello Stato.
- 3) La verifica è effettuata, congiuntamente, dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

#### **ART. 10 - INDIZIONE**

- 1) Ogni consultazione consente lo svolgimento massimo di tre referendum.
- 2) La consultazione referendaria non si effettua:
  - a) Nei due mesi antecedenti o successivi ad altre operazioni di voto, se già indetti sono rinviati con provvedimento Sindacale alla prima data utile;
  - b) Nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 1° settembre;
  - c) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale;
3. Il Referendum è indetto dal Sindaco mediante affissione di manifesti trenta giorni prima della data dei Referendum.

#### **ART. 11 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE**

- 1) Hanno diritto a partecipare alla consultazione i residenti iscritti nelle liste elettorali alla data d'indizione del Referendum.

- 2) La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto e segreto.
- 3) Gli elettori si recano ai seggi con un documento di riconoscimento, esprimendo il voto su scheda contenente il quesito referendario integrale, nel caso di più quesiti, varia scheda e colore.
- 4) L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
- 5) Le operazioni di voto si svolgono di domenica.
- 6) Il seggio si insedia alle ore 6 del giorno fissato, mentre le operazioni di voto iniziano alle ore 8 e terminano alle ore 20 del giorno stesso.
- 7) Il Referendum è valido se partecipa alla consultazione la metà + uno degli aventi diritto ed il risultato è quello espresso dalla maggioranza dei voti.

#### **ART. 12 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM**

- 1) Entro tre giorni dalla data di indizione dei Referendum, il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio Comunale per il Referendum (UCR) nelle persone di: Segretario Comunale, Responsabile dei Servizi Elettorali ed un Rappresentante per ogni proposta referendaria designato dai Promotori.
- 2) L'UCR coordina e organizza tutte le operazioni referendarie, sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli uffici comunali e predispone misure a garanzia delle operazioni.
- 3) La Giunta Comunale, su proposta dell'UCR, individua forme idonee per le modalità di votazione, avendo riguardo alla dislocazione dei seggi in maniera da non ostacolare l'attività scolastica.
- 4) Ciascun seggio è composto da: Presidente, due Scrutatori (vicepresidente e segretario), tutti sorteggiati dagli albi di riferimento, più un rappresentante designato dai Promotori d'ogni quesito referendario.

#### **ART. 13 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

- 1) Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
- 2) In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine d'elencazione delle richieste sottoposte a votazione come risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
- 3) Delle operazioni di scrutinio è redatto verbale sottoscritto dai componenti del seggio elettorale da trasmettersi immediatamente all'UCR.

#### **ART. 14 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

- 1) Sulla base dei risultati di scrutinio trasmessi dai seggi elettorali, l'UCR procede subito all'accertamento del numero degli elettori aventi diritto al voto, dei votanti e dei voti validamente espressi.
- 2) Delle operazioni di cui al comma 1, è redatto verbale in tre esemplari, uno depositato presso la Segreteria Generale, uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati ed un altro ai Promotori.
- 3) L'UCR trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi a voto o scrutinio, presentati all'ufficio o al Presidente di seggio.
- 4) Il Sindaco giudica la fondatezza dei reclami avvalendosi del parere dei Garanti e proclama il risultato della consultazione.
- 5) Contro la proclamazione i Promotori possono presentare istanza (entro sette giorni) ai Garanti che si pronunciano entro dieci giorni, dopo tale pronunciamento il Sindaco proclama in via definitiva i risultati.

#### **ART. 15 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla consultazione proclama il risultato ed assume atti e provvedimenti consequenziali al risultato.
- 2) Qualora il risultato del Referendum riguarda l'abrogazione di un atto, di un provvedimento o parte di essi, il Consiglio Comunale con delibera ne dichiara l'abrogazione con effetto dall'esecutività dell'atto d'abrogazione.

#### **ART. 16 - SPESE**

- 1) Le spese per lo svolgimento dei Referendum fanno carico al Comune, e agli oneri derivanti si provvede con stanziamenti da imputarsi in appositi capitoli di bilancio.
- 2) La Giunta Comunale delibera le indennità da corrispondere ai vari soggetti coinvolti, indennità che, vista l'esiguità dell'impegno richiesto, non possono superare il 50% di quanto previsto per altre consultazioni.

#### **ART. 17 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA**

- 1) La Giunta Comunale, entro il trentacinquesimo giorno precedente la votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto (Promotori, Sindaco, Partiti e Gruppi politici rappresentati in consiglio comunale).

- 2) Per l'affissione dei manifesti non è dovuto alcun diritto se eseguita dai diretti interessati.
- 3) Entro il trentesimo giorno precedente la votazione il Sindaco comunica spazi, ubicazione e superfici a ciascuno attribuite per le affissioni.
- 4) La propaganda relativa ai Referendum Comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

#### **ART. 18 - ALTRE FORME DI PROPAGANDA, DIVIETI, LIMITAZIONI**

- 1) Per le forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui art. 6 della Legge 212/1956, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 130/1975, le facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati s'intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Promotori del Referendum.
- 2) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dal comma 1 - art.9 della Legge citata.